



STATUTO CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A

INDICE

TITOLO I – DEFINIZIONE, PRINCIPI E FINALITA'

Art. 1 Definizione

Art. 2 Natura e principi

Art. 3 Finalità

TITOLO II – NORME GENERALI

Art. 4 Adesione ed impegni degli associati

Art. 5 Diritti degli associati

Art. 6 Doveri degli associati

Art. 7 Cariche sociali

Art. 8 Incompatibilità

Art. 9 Compenso delle cariche elettive

Art. 10 Attività contrattuale

Art. 11 Sciopero

Art. 12 Congressi ed assisi nazionali

TITOLO III – PATRIMONIO DELLA CONFEDERAZIONE

Art. 13 Patrimonio ed entrate

Art. 14 Gestione del patrimonio ed obbligazioni

Art. 15 Rendiconto economico e finanziario

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE

Art. 16 Struttura nazionale

Art. 17 Congresso nazionale

Art. 18 Consiglio direttivo

Art. 19 Segretario generale

Art. 20 Segreteria generale

Art. 21 Collegio dei revisori dei conti

Art. 22 Collegio dei probiviri

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 23 Articolazioni periferiche: principi

Art. 24 Autonomia organizzativa

TITOLO VI – NORME COMUNI

Art. 25 Riunioni

Art. 26 Collegio arbitrale

Art. 27 Scioglimento

Art. 28 Norma di rinvio

Art. 29 Privacy

Art. 30 Validità dello statuto



CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.

TITOLO I COSTITUZIONE E PRINCIPI

Art 1. Definizione.

È costituita la **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.** (**FOCUS, ORIENTARE, RICONOSCERE, ZOOM, AZIONE**), nei prossimi paragrafi indicata come **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.** o, semplicemente, **CONFEDERAZIONE**.

La **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.** ha sede in Cercola (NA) al Viale delle Palme n. 28 – 80040.

Hanno ispirato la costituzione della **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.** i seguenti principi:

F = sta per **FOCUS** sul momento storico presente, al centro del quale si inserisce il rapporto intergenerazionale tra giovani sempre più precari e pensionati sempre più anziani.

O = sta per **ORIENTARE** le scelte della politica, degli amministratori locali, delle parti sociali, per la tutela e la salvaguardia del lavoro e dei diritti acquisiti in età lavorativa e post-lavorativa.

R = sta per **RICONOSCERE** le aspettative dei lavoratori, i bisogni di un pensionato, le richieste di aiuto di un invalido o un inabile al lavoro

Z = sta per **ZOOM** sull'obiettivo, per dirigere l'attenzione sindacale in modo specifico e concentrare gli sforzi su scopi realmente perseguibili

A = sta per compiere un'**AZIONE** concreta, fare qualcosa che risuoni coerente con gli obiettivi fissati.

Art. 2. Natura e principi.

La **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.** è un'associazione non riconosciuta, costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Essa è una associazione democratica, libera, indipendente e apartitica, che si propone di mantenere la propria originaria e naturale caratteristica confederale e di conservare un pieno grado di autonomia organizzativa, politica e amministrativa.

Possono aderire alla **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.** i privati cittadini, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato (ai sensi del D.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore), le



associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche (riconosciute ai sensi della normativa CONI), nonché le società e le imprese che condividono i principi ispiratori della Confederazione.

L'adesione comporta l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti interni e dei principi fondamentali della Associazione.

Art. 3 Finalità

La **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.** non ha fini di lucro, è un ente di tipo associativo non commerciale.

È fatto divieto di:

- a) distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) trasmettere ad altri il contributo associativo.

La **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.** ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.

La **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.** è una Confederazione Sindacale che si prefigge lo scopo di rappresentare le seguenti categorie:

- **LAVORATORI** comunque dipendenti in Italia, di tutte le categorie, in servizio con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro. Interessi e rivendicazioni di ciascun comparto possono essere raggruppati a livello nazionale per ottenere risposte più efficaci ed efficienti dalle istituzioni, e al contempo trattare con le controparti in modo più incisivo.
- **DISOCCUPATI e INOCCUPATI**, partecipando in sinergia con imprese e istituzioni alle politiche attive del lavoro per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro.
- **PENSIONATI** di qualsiasi nazionalità, residenti o non residenti in Italia, purché aderiscano e rispettino lo Statuto e si adeguino alla normativa italiana in materia di previdenza.
- **INVALIDI CIVILI**, qualsiasi sia il grado di invalidità, la patologia interessata, e la situazione familiare e reddituale della famiglia di appartenenza dell'invalido. L'assistenza è rivolta anche ai

cittadini che presentano istanza all'INPS per il riconoscimento dello status di invalido civile, e durante la prosecuzione dell'istruttoria fino alla sua definizione.

- **INABILI DEL LAVORO**, qualsiasi sia il grado di inabilità, la patologia interessata, e la situazione familiare e reddituale della famiglia di appartenenza dell'inabile. L'assistenza è rivolta anche ai cittadini che presentano istanza all'INAIL per il riconoscimento dello status di inabile al lavoro, e durante la prosecuzione dell'istruttoria fino alla sua definizione.

Per tutte quante le categorie, il fine comune è la piena dignità della persona che contribuisce alla comunità nella pienezza delle sue possibilità, conoscenze e capacità e, al contempo, nei limiti dettati dal suo status sociale e sanitario. La programmazione delle attività terrà conto quindi dei seguenti obiettivi:

1. difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti alla **CONFEDERAZIONE** con assoluta obiettività e libertà nei confronti degli Enti pubblici e privati;
2. tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
3. assistere legalmente i propri iscritti anche attraverso convenzioni con professionisti;
4. promuovere e partecipare, attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula di CCNL e di accordi sindacali su base locale;
5. promuovere la costante formazione personale e professionale dei cittadini per l'inserimento nel mondo del lavoro o l'avanzamento di carriera.
6. migliorare le condizioni di vita e più in generale il benessere dell'individuo, anche all'interno del luogo di lavoro, o comunque dei gruppi sociali di appartenenza;
7. collaborare con altre organizzazioni sindacali per il perseguimento di obiettivi comuni.

La **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.**, inoltre, promuove ed eroga ai propri Soci i servizi di assistenza e consulenza offerti dagli Enti ed Organizzazioni facenti parte della stessa e/o convenzionati con essa. (servizi di patronato, servizi CAF, servizi formativi ed altri servizi affini.).

La **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.**, infine, per il perseguimento dei propri scopi statutari e ferma restando l'assenza di finalità di lucro, potrà compiere qualsiasi attività economica mobiliare ed immobiliare, ivi inclusa la partecipazione a società di servizi per l'assistenza e consulenza a Soci



ed Associati della stessa. Potrà inoltre partecipare in società aventi oggetto sociale coerente con gli scopi e le finalità della **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.**, previa acquisizione della personalità giuridica.

La **CONFEDERAZIONE** realizza le finalità, di cui sopra, attraverso la costituzione di specifiche strutture organizzative - Enti, Associazioni, Uffici, Società di servizi - nei settori della formazione/istruzione, dell'editoria, della previdenza, dell'assistenza legale, fiscale, sanitaria, delle pari opportunità, del tempo libero, della politica abitativa, dello sport.

La **CONFEDERAZIONE** promuove, altresì, la formazione professionale di tutti i lavoratori ed eroga servizi ai propri iscritti, sia in forma diretta, sia attraverso una serie di entità autonome collegate e controllate direttamente dall'Organizzazione Sindacale madre.

Il **CONFEDERAZIONE** completa la sua offerta di servizi ai cittadini attraverso delle partnership con aziende, società ed associazioni specializzate nel settore dei servizi e della consulenza.

Il **CONFEDERAZIONE** si propone di assistere le organizzazioni aderenti alla Confederazione nelle vertenze sindacali, nella stipula dei contratti di lavoro, nella regolamentazione di tutti gli altri rapporti che insorgono nel corso delle trattative e fuori di esse e che, comunque, riguardino gli interessi di tutti i lavoratori e dei pensionati.

TITOLO II – NORME GENERALI

Art. 4 Adesione ed impegni degli Associati

Possono aderire alla **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.** tutti i soggetti facenti parte delle categorie individuate all'art. 3.

I lavoratori, i disoccupati, i pensionati, gli invalidi e gli inabili che intendono associarsi alla **CONFEDERAZIONE** debbono inoltrare domanda alla Segreteria Confederale Nazionale, direttamente o per il tramite delle strutture Regionali, Provinciali, Territoriali o di categoria - dichiarando di accettare la dottrina e le finalità del Sindacalismo Nazionale - corredata dai documenti indicati nel Regolamento Attuativo e dalla dichiarazione di avere preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della **CONFEDERAZIONE** e di impegnarsi ad uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento a quello Confederale. L'ammissione dei sindacati di categoria che intendono aderire all'interno della **CONFEDERAZIONE** è deliberata dal Consiglio Direttivo.



Contro le decisioni di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo da parte delle del sindacato di categoria che ha chiesto l'ammissione entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto della stessa o della mancata convalida.

L'adesione è volontaria e comporta l'accettazione del presente Statuto.

Tutti coloro che assumono la qualità di Socio della **CONFEDERAZIONE** debbono essere iscritti mediante tesseramento unico ed unitario su base nazionale o tramite rilascio delega su pensione o prestazione.

Il solo documento che comprova l'associazione alla **CONFEDERAZIONE** è la tessera confederale.

Il cittadino che intende recedere dalla **CONFEDERAZIONE** deve darne formale comunicazione.

Possono aderire altresì organizzazioni sindacali, associazioni, enti, opere, società, con obiettivi e finalità uguali a quelle prefisse, e che accettano lo statuto nella sua interezza.

In questi ultimi casi, ogni ente designa e nomina un suo delegato a partecipare alle riunioni della **CONFEDERAZIONE**, con tutti i diritti al pari di qualsiasi socio, ivi compresi i diritti elettorali.

Art. 5 Diritti degli Associati

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- c) essere informati sulle attività della **CONFEDERAZIONE**;
- d) usufruire dei servizi e dell'assistenza forniti dalla **CONFEDERAZIONE**;
- e) recedere dalla **CONFEDERAZIONE**.

Gli associati hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera confederale, d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

È garantito il pluralismo di opinioni in armonia con i principi e le finalità del Sindacalismo Nazionale; è altresì garantito il diritto ad un'adeguata informazione e coinvolgimento nelle decisioni che riguardano gli associati; è assicurato l'esercizio del diritto di critica nei confronti degli Organi Sociali, nei limiti previsti dal presente Statuto, in termini democraticamente e civilmente corretti.

Art. 6. Doveri degli associati.

Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, il Codice Etico e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) versare la quota associativa nella misura stabilita;
- c) partecipare attivamente alla vita associativa;
- d) non svolgere attività contrarie agli interessi della **CONFEDERAZIONE**.

Ciascun iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli Organi Sociali ed a partecipare all'attività Confederale.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Art. 7 Cariche Sociali.

Tutte le cariche sociali sono elettive. Hanno diritto al voto, in tutti i Congressi e Organi della **CONFEDERAZIONE**, i cittadini associati, muniti della tessera confederale ed in regola con i pagamenti dei contributi associativi.

Art. 8 Incompatibilità.

Al fine di garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dell'azione sindacale nonché affermare l'assoluta autonomia della **CONFEDERAZIONE** nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della **CONFEDERAZIONE**, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli si stabilisce che:

1. è fatto divieto a chi ricopre cariche esecutive all'interno della **CONFEDERAZIONE** (quali Segretario Generale, Segretario Provinciale, membro della Segreteria, Tesoriere o altre cariche direttive) di ricoprire contemporaneamente:
 - cariche politiche elettive a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale o europeo;
 - cariche esecutive in partiti politici, movimenti o organizzazioni con finalità politiche;
 - cariche dirigenziali o di rappresentanza in organismi di natura datoriale o imprenditoriale.
2. L'eventuale accettazione o mantenimento di una carica ritenuta incompatibile comporta la decadenza automatica dalla carica sindacale ricoperta, previa comunicazione da parte dell'organo di garanzia statutaria.

3. In caso di decadenza del Segretario Generale, viene nominato un reggente dalla Segreteria Confederale, il quale dovrà indire il Congresso Straordinario per la nuova nomina, entro e non oltre 60 giorni.
4. In caso di decadenza di un componente eletto nel Consiglio Generale Confederale, si procederà alla nomina del primo avente diritto non eletto, come risultante dalla lista dei non eletti del Congresso Nazionale, attivandosi, contemporaneamente.
5. Nel caso in cui le decadenze degli Organismi espressi dal Congresso Nazionale ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, si procederà all'attivazione dell'istituto della cooptazione per i nuovi membri degli Organismi Sociali decaduti.
6. Le situazioni di potenziale incompatibilità non espressamente previste dal presente articolo sono sottoposte alla valutazione dell'organo competente secondo le norme dello Statuto.

Art. 9 Compenso delle Cariche Elettive

a) Principio Generale

Le cariche elettive della **CONFEDERAZIONE** possono essere retribuite solo se ricoprono funzioni a tempo pieno e sono strettamente necessarie per il funzionamento e la rappresentanza dell'organizzazione.

b) Determinazione del compenso

Il compenso delle cariche elettive è determinato in base alla responsabilità e al tempo dedicato all'incarico. I compensi sono distinti tra stipendi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese per le attività svolte.

Tutti i compensi sono stabiliti ed approvati dal Consiglio Direttivo.

c) Trasparenza e Controllo

Tutti i compensi devono essere resi noti e verificati annualmente dal Collegio dei Revisori dei Conti. I bilanci sono pubblici e consultabili dai membri dell'organizzazione.

d) Conflitti di Interesse

I membri che ricoprono cariche elettive sono tenuti a comunicare e astenersi da qualsiasi situazione che possa generare un conflitto di interesse con gli interessi collettivi della **CONFEDERAZIONE**.

e) Solidarietà e Equità

I compensi sono stabiliti in modo da riflettere i principi di solidarietà e uguaglianza, evitando disparità ingiustificate e privilegi che possano compromettere l'impegno sindacale collettivo.



Art.10 Attività Contrattuale

La **CONFEDERAZIONE** esercita in via esclusiva la rappresentanza collettiva dei lavoratori iscritti e promuove l'attività contrattuale a tutti i livelli, con l'obiettivo di tutelare e migliorare le condizioni economiche, normative, sociali e professionali dei lavoratori.

Le articolazioni organizzative di cui al presente Statuto e le rappresentanze sindacali sono tenute ad informare tempestivamente la Segreteria Confederale Nazionale, ovvero le Segreterie delle unioni e delle delegazioni competenti per territorio, in ordine all'andamento della contrattazione di accordi collettivi. Le decisioni relative ad istituti contrattuali di interessi comuni a lavoratori inquadrati in diverse strutture di categoria debbono essere sottoposte preventivamente alla Segreteria Confederale Nazionale ovvero alle Segreterie delle strutture competenti per territorio. Le decisioni relative a problemi previdenziali ed assistenziali di ordine generale sono di competenza della Segreteria Confederale Nazionale ovvero delle Segreterie delle strutture territoriali.

La **CONFEDERAZIONE** disciplina con apposita delibera le modalità di conservazione ed archiviazione dei contratti stipulati a livello nazionale e territoriale, i quali vanno depositati, in ogni caso, presso la Segreteria Confederale Nazionale.

Per gli istituti contrattuali, l'interesse comune ai lavoratori inquadrati in diverse categorie dovrà essere approvato dagli organi delle federazioni interessate. Le eventuali divergenze sono sottoposte alla Segreteria Confederale Nazionale, che decide sulla scorta degli interessi generali.

Art.11 Sciopero

Lo sciopero generale viene deciso dalla Segreteria Confederale Nazionale, quando si tratta di sciopero nazionale ovvero dalle Segreterie Regionali, Provinciali quando si tratti di sciopero regionale o provinciale.

Lo sciopero dei lavoratori di singole categorie viene deciso dagli organi esecutivi delle corrispondenti strutture, in relazione agli interessi dei lavoratori che le medesime raggruppano.

Art.12 Congressi ed Assisi Nazionali

Il Congresso Nazionale e quelli delle strutture territoriali e di categoria sono convocati in via ordinaria ogni quattro anni e straordinariamente su deliberazione dei competenti Organi Sociali.

La Commissione Elettorale stabilisce, con apposito regolamento, le norme sullo svolgimento dei congressi.

TITOLO III – PATRIMONIO DELLA CONFEDERAZIONE

Art. 13 Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio della **CONFEDERAZIONE** è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervengono per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.

In particolare il fondo comune della **CONFEDERAZIONE** è costituito da:

- 1) quote annuali e contributi versati dai soci, nella misura con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa;
- 2) contributi sindacali versati dalla federazione e/o dagli Enti ed Organizzazioni facenti parte della stessa;
- 3) contributi versati da enti pubblici e privati in convenzione (I.N.P.S., I.N.A.I.L., Agenzia delle Entrate, ecc.);
- 4) contributi volontari versati da eventuali utenti di servizi non soci della **CONFEDERAZIONE**;
- 5) investimenti mobiliari ed immobiliari;
- 6) erogazioni, lasciti ed eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Tutte le entrate della **CONFEDERAZIONE** dovranno pervenire su conti correnti bancari e/o postali appositamente accesi dal proprio Segretario.

L'ammontare della quota annuale viene stabilito dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il versamento può avvenire tramite bonifico bancario o trattenuta mensile, se autorizzata.

Art. 14 Gestione del patrimonio ed obbligazioni.

Il patrimonio della **CONFEDERAZIONE** è destinato esclusivamente al perseguimento degli scopi statutari e non può, in nessun caso, essere distribuito, neanche in modo indiretto, tra gli associati durante la vita dell'organizzazione.

I rappresentanti legali e i titolari di cariche con potere di firma rispondono delle obbligazioni assunte in nome e per conto del Sindacato esclusivamente nei limiti del patrimonio sociale, salvo i casi di dolo o colpa grave.

I singoli soci, in quanto tali, non rispondono personalmente delle obbligazioni del Sindacato. Tuttavia, nel caso in cui agiscano in nome e per conto dell'organizzazione senza autorizzazione o in

violazione dello statuto, rispondono personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio per le obbligazioni così assunte.

Art. 15 Rendiconto economico e finanziario

La **CONFEDERAZIONE** ha l'obbligo di redigere annualmente il Rendiconto Economico e Finanziario.

L'esercizio finanziario inizia il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il quindici febbraio il Consiglio Direttivo della **CONFEDERAZIONE** predispone il Rendiconto Economico e Finanziario relativo all'anno precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Entro il trenta marzo l'Assemblea dei Soci approva il Rendiconto Economico e Finanziario annuale.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE

Art.16 Struttura Nazionale

Sono Organi della **CONFEDERAZIONE**:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale;
- la Segreteria Generale;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 17 Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo della **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.** che determina l'indirizzo generale della **CONFEDERAZIONE**.

Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli Organi Confederali e per le Organizzazioni ed enti aderenti.

Il Congresso Nazionale è costituito dagli Iscritti o dai Delegati delle Organizzazioni Territoriali, eletti nel numero previsto dalle norme regolamentari e dai Delegati nominati dal Segretario Nazionale in territori sprovvisti di articolazioni territoriali.

Gli iscritti alla **CONFEDERAZIONE** saranno previamente informati della convocazione del Congresso, dai rispettivi delegati ai fini della rappresentanza.

Il Congresso può essere convocato da:

- Segretario Nazionale;
- Consiglio Direttivo;
- La maggioranza assoluta dei delegati dell'ultimo congresso;
- La maggioranza assoluta dei soci aderenti.

Il Congresso Nazionale ha il compito di:

- a) analizzare la situazione sindacale in rapporto al quadro sociale, politico nazionale ed europeo;
- b) deliberare gli indirizzi di politica sindacale, sociale ed economica;
- c) deliberare le linee strategiche e verificare l'operato della **CONFEDERAZIONE**;
- d) fissare le direttive generali per l'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie;
- e) formulare le risoluzioni organiche della **CONFEDERAZIONE** in relazione alle proposte contrattuali di ciascuna Organizzazione Territoriale;
- f) eleggere il Segretario Generale, i componenti della Segreteria generale, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti del Collegio dei Probiviri.
- g) ratificare la consistenza numerica del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti;
- h) deliberare e approvare ulteriormente, a maggioranza dei votanti, i bilanci consuntivi degli ultimi anni, già approvati dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non si sia riunito, il Congresso Nazionale ha facoltà di approvare comunque i bilanci predisposti dalla Segreteria Nazionale.
- i) approvare, con delibera assunta con la maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati, eventuali modifiche statutarie. Il Presidente informa delle modifiche dello Statuto il Congresso, durante la prima seduta possibile;
- j) dovranno essere approvate in appositi Congressi straordinari, con i tre quarti dei voti rappresentati, delibere che riguardino:
 1. la eventuale fusione con altre Confederazioni autonome;
 2. lo scioglimento della **CONFEDERAZIONE**.

Art. 18 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo deliberante, nel rispetto dello Statuto e delle decisioni congressuali ed è composto da un minimo di 3 a massimo 7 membri eletti nel Congresso Nazionale.

Il Consiglio Direttivo si doterà di un Regolamento atto a garantire il corretto funzionamento.

Il Consiglio Direttivo è convocato di norma due volte all'anno, con un preavviso di almeno venti giorni. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, ad eccezione dei casi in cui è prevista dalla maggioranza qualificata.

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera le linee politico-sindacali della **CONFEDERAZIONE**;
- b) coordina le istanze delle Organizzazioni Territoriali in materia di politica generale e rivendicativa;
- c) approva il regolamento dello Statuto, amministrativo e congressuale predisposto dalla Segreteria Generale;
- d) delibera, fra un Congresso e l'altro, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti le modifiche urgenti allo Statuto, proposte dal Segretario Generale;
- e) delibera la sostituzione dei componenti dimissionari e/o decaduti degli altri Organi. I quorum necessari sono quelli previsti dal presente Statuto per la nomina del Segretario Generale (vedi comma 20 art 13);
- f) delibera l'adesione della Confederazione ad organizzazioni nazionali ed internazionali;
- g) fissa l'entità della quota sindacale di adesione.
- h) delibera e fissa l'entità di stipendi, indennità ed emolumenti di qualsiasi natura in favore dei titolari di cariche elettive e i dipendenti dei vari organi statutari.
- i) delibera sul documento contrattuale da sottoporre ai collaboratori per la definizione delle spettanze maturate per i servizi resi agli associati, con validità annuale.
- j) al suo interno, i componenti del Consiglio Direttivo nominano un Presidente per il coordinamento, la gestione e la verbalizzazione di ogni seduta;
- k) delibera il conferimento di incarichi di consulenza esterna a supporto delle strutture organizzative;
- l) approva il bilancio a maggioranza dei suoi membri.

Art. 19 – Il Segretario Generale



Il Segretario Generale è il legale rappresentante della **CONFEDERAZIONE**, ne dirige l'azione politica e sindacale, e ne cura i rapporti istituzionali e politici con il Governo, il Parlamento ed istituzioni Europee ed extraeuropee. Altresì con i partiti e le forze sindacali.

In particolare, il Segretario Generale:

- a) Viene eletto al Congresso Nazionale e ha la rappresentanza legale della CONFEDERAZIONE di fronte a terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Segreteria Generale, le Aree Funzionali e gli Uffici Operativi;
- c) attua le deliberazioni degli organi statutari, avvalendosi della Segreteria Generale, delle aree funzionali e degli uffici di cui nomina i responsabili;
- d) interviene, in caso di necessità e d'intesa con la Segreteria Generale, nelle controversie tra la CONFEDERAZIONE e le società o enti che collaborano o sono partecipate dalla stessa;
- e) è responsabile della comunicazione, dell'informazione e dei rapporti con la stampa;
- g) può adottare provvedimenti urgenti a tutela dell'immagine e del funzionamento della CONFEDERAZIONE, salvo successiva ratifica degli organi competenti;
- h) può delegare le proprie funzioni, in tutto o in parte, a dirigenti di sua fiducia, con specifico atto di delega.
- i) può nominare i Responsabili Nazionali delle diverse aree operative;
- l) può nominare un Direttore Generale, che lo sostituisce con delega in caso di impedimento.
- m) può convocare il Congresso dei Delegati e il Congresso Nazionale degli Iscritti.

Il Segretario Generale dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione entro 60 giorni, convocando il Congresso Nazionale. Nel termine necessario per la sua sostituzione, il Direttore Generale esercita le funzioni del Segretario Generale.

Art. 20 Segreteria Generale

La Segreteria Generale è organo esecutivo centrale ed attua con collegiale responsabilità le decisioni assunte dal Congresso ed i deliberati del Consiglio Direttivo.

La Segreteria Generale è eletta dal Congresso Nazionale unitamente al Segretario Generale, con il quale collabora nella determinazione ed attuazione delle politiche Confederali.

Ad ogni Congresso Nazionale viene stabilito il numero di membri della Segreteria necessari per garantire la gestione della Confederazione, senza limiti massimi, ma con un minimo di 7 componenti, incluso il Segretario Generale.

Le funzioni minime e necessarie sono le seguenti:

- Segretario Generale;
- Due Vice Segretari Nazionali;
- Tesoriere;
- Direttore Organizzativo;
- Direttore Amministrativo;
- Direttore Generale.

La Segreteria Generale designa e revoca i propri rappresentanti in Organismi Nazionali, Europei ed Extraeuropei, nonché negli Enti o Società di emanazione confederale. La Segreteria Generale delibera, qualora sia ritenuto necessario e con procedura immediata, sul corretto funzionamento della Confederazione, sulla tutela degli interessi generali degli associati e nelle situazioni d'urgenza. Tali delibere sono portate a ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

In particolare, la Segreteria Generale si occupa di:

- i. predispone gli aggiornamenti e le modifiche dello Statuto da sottoporre al Consiglio Nazionale;
- ii. coordina l'attività delle strutture territoriali;
- iii. elabora e propone le linee politico-sindacali da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- iv. approva gli impegni di spesa straordinari;
- v. delibera, in via straordinaria e d'urgenza, su provvedimenti necessari al funzionamento dell'organizzazione o alla tutela degli interessi degli iscritti, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;
- vi. approva, entro la fine di ogni anno solare, la ripartizione delle quote di tesseramento per l'anno successivo;
- vii. delibera, in via straordinaria e d'urgenza, su provvedimenti necessari al funzionamento dell'organizzazione o alla tutela degli interessi degli iscritti, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

La Segreteria Generale si riunisce, di norma, una volta al mese, su richiesta del Segretario Generale che la presiede e ne determina l'ordine del giorno.

La Segreteria Generale rimane in carica per quattro anni. I componenti della stessa possono essere rinominati.

Su iniziativa del Segretario Generale, con delibera motivata, determina lo scioglimento degli affiliati territoriali, qualora questi assumano posizioni e comportamenti in materia di politiche sindacali e contrattuali che contrastano con lo Statuto ed i Regolamenti. Su iniziativa del Segretario Generale, altresì, la Segreteria delibera le azioni di responsabilità nei confronti degli iscritti e dei confederati che abbiano violato la legge e lo statuto nell'esercizio delle funzioni connesse al Sindacato. Sempre su proposta del Segretario Generale, delibera la revoca del vincolo associativo alle organizzazioni periferiche, che non rispettino i principi a cui è ispirato il presente Statuto.

La Segreteria, su proposta del Segretario Generale, approva il Codice Etico e valuta l'adozione di modelli di organizzazione e gestione.

Art. 21 Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso tra gli iscritti in possesso di adeguate competenze contabili, economiche o giuridiche. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto tra i membri effettivi nella prima riunione. I membri del Collegio durano in carica per la stessa durata degli organi dirigenti e sono rieleggibili. Per ragioni di imparzialità e garanzia, non possono assumere la carica di Revisore dei Conti, e dunque essere membri del collegio, coloro che rivestono altre cariche nelle articolazioni organizzative, né i consulenti esterni della **CONFEDERAZIONE**.

Il Collegio esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria dell'organizzazione, verificando:

- la regolarità della gestione patrimoniale, amministrativa e contabile;
- la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili e alla normativa vigente;
- la legittimità dei rimborsi spese, compensi e indennità;
- il rispetto delle norme statutarie e regolamentari in materia di gestione delle risorse.

Il Collegio esamina e certifica il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, redigendo apposita relazione tecnica da presentare all'organo competente per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- ha diritto di accesso a tutti gli atti amministrativi e contabili dell'organizzazione;
- può richiedere chiarimenti, documentazione o informazioni agli organi dirigenti;

- può convocare riunioni interne e verbalizzarne l'attività;
- può segnalare eventuali irregolarità agli organi statutari, proponendo misure correttive.

Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre o su richiesta di uno dei membri. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due membri effettivi. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i presenti e conservati agli atti.

Non possono essere eletti al Collegio dei Revisori:

- i membri degli organi esecutivi o direttivi dell'organizzazione;
- i dipendenti o collaboratori retribuiti del sindacato;
- coloro che si trovano in situazioni di conflitto d'interesse o con precedenti condanne per reati finanziari.

Il Presidente del Collegio partecipa, con voce consultiva ma senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Congresso e degli altri organi statutari in cui si discute il bilancio o la gestione economica.

Art. 22 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

L'attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza, del Codice Etico, dei Regolamenti interni e dei principi fondamentali della **CONFEDERAZIONE**. Esso assicura la correttezza dei comportamenti individuali e collettivi, dirime le controversie interne e interviene in caso di comportamenti lesivi dell'unità, del buon nome e dell'integrità morale e politica dell'Organizzazione.

Il Collegio è composto da cinque (5) membri effettivi e due (2) supplenti, eletti dal Congresso Nazionale a scrutinio segreto tra gli iscritti in possesso di requisiti di comprovata esperienza, imparzialità e autorevolezza.

I componenti non possono ricoprire incarichi esecutivi all'interno della Confederazione, né a livello nazionale né territoriale.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica per la durata del Congresso (quattro anni) ed è rieleggibile. In caso di decadenza o dimissioni di un componente, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti. Qualora non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti. Il Consiglio Generale nella prima riunione

dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Proviviri non possono far parte di organi deliberanti. È incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro. Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di bilancio.

Il Collegio:

- a) Esamina e decide sui ricorsi presentati da iscritti, strutture territoriali o organismi interni;
- b) Dirime le controversie interne tra iscritti, dirigenti e organismi;
- c) Istruisce e decide in merito a procedimenti disciplinari, ivi compresa la sospensione o l'espulsione;
- d) Valuta la compatibilità statutaria di atti e comportamenti interni;
- e) Può proporre modifiche regolamentari atte a garantire maggiore equità e trasparenza.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente, eletto al proprio interno nella prima seduta.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ogni provvedimento è motivato, comunicato alle parti interessate ed è impugnabile dinanzi al Congresso Nazionale o ad un'istanza d'appello, ove prevista.

Nel corso dei procedimenti:

- a) È garantito il contraddittorio tra le parti;
- b) Le parti hanno diritto di presentare memorie, documenti e prove;
- c) È garantita la riservatezza degli atti e la tutela della dignità personale;
- d) Il Collegio decide entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso o della contestazione.

I membri del Collegio decadono automaticamente in caso di:

- a) Elezione o nomina a incarichi politici o esecutivi nella Confederazione;
- b) Condanne penali passate in giudicato per reati dolosi gravi;
- c) Violazione dei principi di imparzialità e riservatezza.

La decadenza è deliberata dallo stesso Collegio e comunicata al Consiglio Direttivo per ratifica.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono vincolanti per le strutture e gli iscritti, salvo impugnazione nei termini e con le modalità previste dallo Statuto.



I Collegi dei Probiviri sono competenti ad irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci. Nella decisione dei lodi, il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata. Le sanzioni che possono essere comminate sono: - il richiamo scritto; - la deplorazione con diffida; - la destituzione dalle eventuali cariche; - la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche; - l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione. I soci espulsi dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Il funzionamento interno è disciplinato da un Regolamento attuativo, approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio stesso.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 23 Articolazioni periferiche: principi

Le Strutture Sindacali territoriali costituiscono l'articolazione periferica della **CONFEDERAZIONE** a livello locale. Esse rappresentano la **CONFEDERAZIONE** sul territorio, ne promuovono le finalità e ne attuano gli indirizzi e le decisioni, in coerenza con lo Statuto e le deliberazioni degli organi nazionali.

Le Strutture Sindacali territoriali si costituiscono su iniziativa degli iscritti operanti in un determinato ambito territoriale, secondo criteri stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo.

Il riconoscimento formale e l'eventuale affiliazione alla struttura confederale avviene su delibera del Consiglio Direttivo, previa verifica dei requisiti organizzativi e statutari.

Le Strutture Sindacali territoriali godono di autonomia organizzativa e patrimoniale, nel rispetto dello Statuto, dei principi confederali e delle deliberazioni degli organi centrali del sindacato.

Esse sono obbligate a:

- a) adottare uno statuto conforme ai principi fondamentali di quello nazionale;

- b) trasmettere annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al livello nazionale;
- c) mantenere regolari rapporti con la Segreteria Generale e con le strutture nazionali di riferimento.

Ogni Struttura Sindacale territoriale deve dotarsi dei seguenti organi:

- a) Assemblea degli iscritti o Congresso territoriale;
- b) Segretario territoriale (o Segretario Generale regionale/provinciale);
- c) Consiglio Direttivo territoriale;
- d) Collegio dei Revisori dei Conti territoriale;
- e) Collegio dei Probiviri territoriale.

Le Strutture Sindacali territoriali rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni da esse assunte. La **CONFEDERAZIONE** Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte dalle strutture periferiche, salvo autorizzazione espressa e formale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può disporre, con deliberazione motivata, la sospensione o la revoca del riconoscimento ad una Struttura Sindacale territoriale in caso di:

- a) gravi violazioni dello Statuto o delle deliberazioni nazionali;
- b) comportamenti incompatibili con i fini del sindacato;
- c) inattività prolungata o irregolarità amministrative rilevanti.

La struttura interessata può proporre ricorso secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo.

Su iniziativa del Segretario Generale Nazionale, al fine di garantire il più ampio confronto e partecipazione, sono promosse, periodicamente riunioni con i Segretari territoriali.

Se su un territorio comunale non è presente un'articolazione periferica, il Segretario Generale può promuovere l'attività sindacale nominando in modo diretto un Delegato della **CONFEDERAZIONE** con specifici compiti di rappresentanza disciplinati da apposito atto.

Il Delegato sarà convocato al Congresso Nazionale con pieno diritto di voto in misura proporzionale agli iscritti rappresentati.

La valutazione del voto del delegato viene fatta in misura proporzionale agli iscritti che rappresenta aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

La **CONFEDERAZIONE** ed i propri Soci beneficiano dei servizi in convenzione offerti dagli Enti ed Organizzazioni facenti parte della stessa e/o convenzionati.

I predetti servizi in convenzione potranno essere erogati anche a soggetti non ancora iscritti alla **CONFEDERAZIONE** in qualità di Soci.



Art. 24 Autonomia organizzativa

Ogni articolazione territoriale è dotata di autonoma personalità giuridica e gode di autonomia negoziale, amministrativa, gestionale, contabile e patrimoniale rispetto alla **CONFEDERAZIONE** e agli Enti da essa promossi, dotandosi a tal fine di codice fiscale e/o partita iva.

Ogni articolazione territoriale utilizza come proprio Statuto quello della **CONFEDERAZIONE** nazionale.

Ogni articolazione territoriale, secondo le proprie esigenze organizzative, potrà assumere personale dipendente, stipulare contratti di locazione immobiliare e convenzioni con collaboratori e liberi professionisti, compiere ogni altro atto negoziale.

Ogni articolazione territoriale e i propri legali rappresentanti sono responsabili, in via esclusiva, di tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei terzi in generale, siano esse di natura contrattuale che extracontrattuale ed ancorché contratte per il perseguimento di finalità istituzionali, obbligandosi a tenere indenne e manlevare la **CONFEDERAZIONE** da eventuali pretese avanzate da creditori e terzi in generale.

I rappresentanti legali della **CONFEDERAZIONE** rispondono personalmente ed in solido con il fondo comune dell'Articolazione territoriale delle obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei terzi e, in ogni caso, di ogni eventuale disavanzo economico.

Non esistono livelli provinciali e regionali; ogni articolazione territoriale designa un proprio delegato al congresso nazionale.

TITOLO VI – NORME COMUNI

Art. 25 Riunioni

Tutte le riunioni degli organi confederali e delle articolazioni territoriali e di categoria possono svolgersi anche in modalità telematica, purché sia sempre possibile identificare i partecipanti e garantire il diritto alla partecipazione ed al voto.

Art. 26 Controversie.

Tutte le controversie interne insorte tra le articolazioni territoriali e periferiche della **CONFEDERAZIONE** ovvero tra queste e gli organi centrali, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi statutari o dei rapporti associativi, sono devolute in via esclusiva e vincolante a un **Collegio Arbitrale**.

Il Collegio Arbitrale è composto da **tre membri**, uno designato da ciascuna delle parti in conflitto e il terzo, con funzione di presidente, scelto di comune accordo dai primi due entro 10 giorni dalla loro nomina, o in mancanza, designato dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Collegio Arbitrale decide secondo equità e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, con obbligo di motivazione scritta. Il lodo è definitivo e vincolante per le parti.

La procedura arbitrale deve concludersi entro **90 giorni** dalla data di insediamento del Collegio, salvo proroga motivata.

Il Collegio può adottare misure cautelari o provvedimenti temporanei a tutela dell'interesse del sindacato o della corretta gestione dell'articolazione coinvolta.

La presentazione della controversia al Collegio Arbitrale sospende l'efficacia di eventuali provvedimenti impugnati, salvo diversa decisione del Collegio stesso.

Le modalità di attivazione, funzionamento e verbalizzazione delle decisioni del Collegio Arbitrale sono definite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 27 Scioglimento

Lo scioglimento della Confederazione può essere deliberato esclusivamente dal **Congresso Nazionale Straordinario**, convocato appositamente per tale scopo, con la presenza di almeno i **due terzi degli aventi diritto al voto** e con il voto favorevole di almeno i **tre quarti dei presenti**. In caso di delibera di scioglimento, il Congresso nomina uno o più **liquidatori**, anche estranei all'organizzazione, ai quali è affidata la gestione della liquidazione del patrimonio, secondo le indicazioni del Congresso stesso. Il patrimonio residuo, dedotte le passività, non potrà in alcun caso essere distribuito tra gli iscritti o i soci, nemmeno in forma indiretta. Esso sarà **obbligatoriamente devoluto**, secondo quanto deliberato dal Congresso:

- ad altre organizzazioni sindacali con finalità analoghe, iscritte nei registri previsti dalla legge;
- oppure a fini di utilità sociale, nel rispetto dell'art. 37 del Codice Civile e della normativa vigente.

Il Collegio Liquidatore provvede agli adempimenti di legge, compresa la comunicazione agli enti competenti, la chiusura delle posizioni fiscali e previdenziali, la redazione del bilancio finale di liquidazione e il deposito presso gli archivi pubblici ove richiesto.

Art. 28 Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia alle norme contenute nel codice civile.



In ogni caso, il regolamento di attuazione dovrà essere adeguato alle modifiche statutarie apportate, così come ogni altro atto susseguente e correlato.

Art. 29 – Privacy

La **CONFEDERAZIONE**, in qualità di titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati personali degli iscritti, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori e di tutti i soggetti che interagiscono con l'organizzazione avviene nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché da ogni altra normativa vigente in materia.

I dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per finalità connesse alle attività istituzionali, organizzative, sindacali, contrattuali e di tutela degli iscritti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e proporzionalità.

Il trattamento può essere effettuato con modalità manuali o automatizzate e comprende tutte le operazioni necessarie a garantire il corretto perseguimento delle finalità sopra indicate. I dati non saranno diffusi, salvo esplicito consenso dell'interessato o obblighi di legge.

Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, tra cui l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la portabilità dei dati e l'opposizione al trattamento, rivolgendosi al titolare del trattamento mediante gli strumenti indicati nell'informativa.

LA **CONFEDERAZIONE** adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati personali, prevenendo accessi non autorizzati, trattamenti illeciti o perdite di dati.

Un'informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali è fornita all'atto dell'iscrizione al sindacato o al momento della raccolta dei dati, in conformità all'art. 13 del GDPR.

Art. 30 – Validità dello Statuto

Lo Statuto approvato dal Congresso dei Delegati o dal Congresso Nazionale degli iscritti entra in vigore subito dopo la votazione e fino a nuova votazione con cui si approvano le successive modifiche.



Approvato dal Congresso dei Delegati / Congresso Nazionale degli Iscritti

data: 26/06/2025

Protocollo n. 000003

In vigore dal: 27/06/2025